

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2024
144/2024/S/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA CONSORZIO SIMEGAS E
CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1291^a riunione del 16 aprile 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*" e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 13 settembre 2021, DAI/29/2021/GAS (di seguito: determinazione DSAI/29/2021/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 30/2024/S/gas (di seguito: deliberazione 30/2024/S/gas);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018).

FATTO:

1. Con la determinazione DSAI/29/2021/GAS, l'Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 52/2020/E/gas effettuata nei giorni 16, 17, 18 e 19 marzo 2021 presso un luogo indicato dal Consorzio Simegas (di seguito anche Simegas o consorzio), ha avviato, nei confronti del medesimo, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. In particolare, con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "BACINO SICILIA 16", gestito dal Consorzio, è stato contestato che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e d) della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettere a) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10/2012, il Consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente al pronto intervento, al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e alla classificazione delle dispersioni localizzate; in particolare il consorzio in sede di verifica ispettiva ha prodotto le procedure operative denominate "PROCEDURA OPERATIVA PRONTO INTERVENTO GAS - DISTRIBUZIONE revisione 02 del 15/10/2019" e "PROCEDURA OPERATIVA PRONTO INTERVENTO GAS - DISTRIBUZIONE revisione 03 del 10/02/2020" che non risultavano aggiornate con riferimento alle delibere dell'Autorità e alle

norme tecniche di settore nonché alle definizioni ivi riportate; inoltre, per la procedura operativa relativa all'attività di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali - che a detta del consorzio, sarebbe integrata nelle citate procedure operative relative al pronto intervento - non sarebbero stati presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25); infine, il consorzio non disponeva di una procedura operativa relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate (punto 16 della *check list* e documenti 16a e 16b allegati);

- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento in conformità alle norme tecniche vigenti; in particolare, il consorzio non disponeva di attestati di formazione del proprio personale relativamente all'attività di sorveglianza degli impianti (previsti dalle raccomandazioni UNI/PdR 39:2018), come dichiarato dallo stesso in sede di verifica ispettiva (punto 18 della *check list*);
- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare i militari della Guardia di Finanza nel corso del controllo (festivo) del 24 maggio 2020 al numero di pronto intervento 0921.680877, nelle chiamate delle ore 10:51, 10:56 e 11:02, pur avendo digitato il tasto 1 relativo all'opzione "guasti ed emergenze" non erano riusciti a parlare con un operatore di centralino di pronto intervento (punto 7 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b) e comma 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 2 della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento; inoltre, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalle verifiche ivi effettuate in data 16 marzo 2021 alle ore 16:21 al numero 0921.921132 e in data 18 marzo 2021 alle ore 20:28 al numero 0921.680877, era dotato di un centralino di pronto intervento che non consentiva al chiamante di comunicare con l'operatore di pronto intervento in caso di mancata digitazione sulla tastiera dell'opzione 1 relativa a "guasti ed emergenze" (punto 6 della *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 20/25,

- il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute almeno fino al 2020 con riferimento al numero 0921.680877 e almeno fino al 2018 con riferimento al numero 0921.921132; inoltre, il consorzio, in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25 non garantiva l'autonomia di 24 ore del centralino di pronto intervento, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (punto 8 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati);
- vi. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 23 (ventitré) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, era emerso che, in occasione della totalità delle chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non forniva alcuna istruzione (punto 13 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati nonché "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019" e "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento del 2020");
- vii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, contenente per ogni chiamata i campi previsti all'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19 e all'art. 1, comma 1, della RQDG 20/25 (punti 9 e 10 della *check list* e documenti 9a e 9b e 10a allegati);
- viii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 14/19, il consorzio, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe ottemperato all'obbligo di fronteggiare con tempestività una richiesta di pronto intervento; in particolare, in occasione di una chiamata di pronto intervento per dispersione di gas dell'8 agosto 2019 delle ore 12:26, di cui al progressivo n. 10 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019, l'operatore di pronto intervento, pur in presenza di ripetute sollecitazioni del segnalante finalizzate a un rapido

- intervento, aveva deciso di pianificare l'intervento il giorno successivo; inoltre, a seguito di una segnalazione di pronto intervento per dispersione di gas del 29 novembre 2019 delle ore 10:00, di cui al progressivo n. 7bis della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019, il Consorzio inviava il personale incaricato solo a seguito del sollecito effettuato successivamente dal medesimo utente alle 15:31 dello stesso giorno (progressivo n. 7 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019) (documento 13a allegato alla *check list*);
- ix. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalla documentazione acquisita a campione in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di sospendere la fornitura di gas a fronte della rilevazione di due dispersioni di gas a valle del punto di riconsegna, del 27 aprile 2020 e del 22 giugno 2020, non ancora eliminate (progressivi nn. 4 e 5 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2020 e documento 13b allegato alla *check list*);
- x. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, il consorzio, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a tutti i venditori operanti sulle proprie reti solo in data 18 marzo 2021 (punto 12 della *check list* e documenti 12a e 12b allegati);
- xi. in violazione dell'articolo 26, comma 4, della RQDG 14/19 e dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 14/19, il consorzio, come risulta dalla documentazione acquisita a campione in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di registrare in tabella N la dispersione di gas del 26 agosto 2019 di cui al progressivo n. 12 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 (documenti 13a e 15a allegati alla *check list*);
- xii. in violazione dell'articolo 26, comma 8, della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, non avrebbe correttamente registrato alcune chiamate di pronto intervento nella tabella M; in particolare, il consorzio in occasione di quattro chiamate pertinenti di pronto intervento (di cui ai progressivi nn. 1, 3 e 9 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 e n. 2 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2020) poi rivelatesi falsi allarmi, non classificava tali chiamate in tabella M in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento; inoltre il consorzio in un

- caso registrava la data errata della richiesta di pronto intervento (progressivo n.10 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019), in due casi registrava come “danneggiamento senza dispersione” richieste di pronto intervento risultate essere dispersioni di gas (progressivo n. 12 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 e progressivo n. 3 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2020) ed infine non registrava una richiesta di pronto intervento (progressivo n. 7bis della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019) (documenti 13a, 13b, 14a e 14b allegati alla *check list*).
3. Con la medesima determinazione il Consorzio era stato invitato ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* i., ii., iv., v., vi. e vii.
 4. Con note del 14 e 15 ottobre 2021 (acquisite con prot. Autorità 37927 e 38204), successivamente integrate – in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni del Responsabile del procedimento del 14 novembre 2023 (prot. Autorità 71409) – con note del 30 novembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 75626 e 75586) e del 10 gennaio 2024 (acquistata con prot. Autorità 2297), Simegas ha presentato, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni.
 5. Nella proposta di impegni, come risultante dalle note del 30 novembre 2023, Simegas ha, in via preliminare, dichiarato e documentato, la cessazione delle condotte contestate e di essersi adeguata, come richiesto dall’art. 17, comma 2, lett. b) dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nonché dalla determinazione DSAI/29/2021/GAS, alle disposizioni oggetto delle citate contestazioni *sub* i., ii., iv., v., vi. e vii.
 6. Con la medesima nota del 30 novembre 2023, il Consorzio, con specifico riferimento alla violazione *sub* ii., contrariamente a quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva, ha dimostrato e documentato che l’attività di sorveglianza veniva svolta, già in data anteriore alla verifica stessa, per il tramite di una società esterna il cui personale risultava correttamente formato. Di conseguenza, la violazione non sussiste. Il Consorzio ha altresì dimostrato e documentato l’avvenuta formazione a novembre 2021 del proprio personale addetto alle attività di pronto intervento su “*Il pronto intervento, la gestione degli incidenti, delle emergenze e delle dispersioni rilevanti, la localizzazione, la classificazione e riparazione delle dispersioni nella attività di distribuzione del gas*”. Inoltre, Simegas, con la citata nota del 10 gennaio 2024 ha documentato l’attività di formazione svolta nel 2023, rivolta a tutto il personale coinvolto nell’attività di Pronto Intervento, attraverso l’erogazione del corso CIG GNDH 2224 avente il medesimo oggetto.
 7. Il Consorzio ha altresì dichiarato e documentato di avere provveduto all’installazione dell’impianto di odorizzazione ad iniezione diretta presso le due cabine REMI del “Bacino Sicilia 16”, site nei Comuni di Collesano (PA) e

Castellana Sicula (PA), oggetto dell'impegno n. 1 contenuto nella proposta del 14-15 ottobre 2021 che, pertanto, è stato espunto dall'elenco degli impegni riformulati con la nota del 30 novembre 2023.

8. La proposta presentata da Simegas reca, in definitiva, i seguenti cinque impegni:

A. Impegno avente ad oggetto interventi di tipo strutturale sulla rete e sulle attrezzature utilizzate

- Impegno n. 1
- Sostituzione di misuratori tradizionali di calibro G4 attualmente non accessibili (pari a 2.100) con equivalenti *smart meter*.

B. Impegni aventi ad oggetto interventi sistematici sulle attività di gestione della rete

- Impegno n. 2
- Incremento degli *standard* previsti dalla regolazione con riferimento all'ispezione programmata dell'impianto "Bacino Sicilia 16", mediante la riduzione della periodicità dell'ispezione del 100% della rete in media e bassa pressione a 2 anni mobili, rispetto ai 3 anni mobili previsti per la rete in media pressione e ai 4 anni mobili per la rete in bassa pressione; in particolare il consorzio si impegna a ispezionare il 50% della rete (MP e BP) entro il 31/12/2024 e il restante 50% entro il 31/12/2025 (articolo 14, comma 2, lettere a) e b) della RQDG 20/25).
- Impegno n. 3
- Incremento degli *standard* previsti dalla regolazione per l'eliminazione delle dispersioni di gas (articolo 1, comma 1 e articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25) ed in particolare la riduzione del tempo massimo per l'eliminazione delle dispersioni di gas di classe A2 da 7 giorni a 4 giorni, delle dispersioni di classe B da 30 giorni a 20 giorni e delle dispersioni di classe C da 180 giorni a 60 giorni.

C. Impegni aventi ad oggetto interventi di sensibilizzazione diffusa alla cittadinanza

- Impegno n. 4
- Apposizione, sui contatori presenti nel territorio, di adesivi recanti il numero di pronto intervento e le relative modalità di contatto; sostituzione degli adesivi in caso di variazione di qualsiasi informazione in essi contenuta (es. cambio di numero dedicato) e in caso di sostituzione dei contatori; rimozione degli adesivi in caso di subentro di altro gestore nella gestione del servizio di fornitura.
- Impegno n. 5
- Adozione di una campagna di sensibilizzazione sul territorio gestito in materia di sicurezza e pronto intervento mediante la diffusione di manifesti, di *brochure* illustrative, di informazioni inviate alle società di

- vendita e veicolate sul sito *internet* del Consorzio, contenenti istruzioni e regole per l'uso più sicuro del gas.
9. Simegas si è, inoltre, impegnato a legare il proprio sistema incentivante di premi/penalità di cui alla RQDG 20/25 al raggiungimento dei più elevati standard proposti con gli impegni nn. 2 e 3.
 10. Con la deliberazione 30/2024/S/gas, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Simegas, come risultante dalle note del 30 novembre 2023, e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *internet*.
 11. A seguito della pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità in data 9 febbraio 2024 non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Simegas.

VALUTAZIONE GIURIDICA

12. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall' esercente.
13. In primo luogo, nella proposta di impegni, come risultante dalle note del 30 novembre 2023, Simegas ha dichiarato e documentato la cessazione delle condotte contestate e di essersi adeguata, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nonché dalla determinazione DSAI/29/2021/GAS, alle disposizioni oggetto delle citate contestazioni *sub* i., ii., iv., v., vi. e vii., ed in particolare di aver:
 - integrato la procedura di pronto intervento e la procedura per il ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali, di cui all'articolo 14, comma 8 lett. a) della RQDG 20/25 e di cui al punto 5.4 delle Linee Guida CIG n. 10/2022, con l'indicazione delle delibere di riferimento dell'Autorità e con gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, delle RQDG 20/25 oltre ad aver predisposto la procedura di classificazione delle dispersioni localizzate, di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d) della RQDG 20/25 aggiornata alle delibere dell'Autorità e alle norme tecniche vigenti (contestazione *sub*. i);
 - attivato un numero telefonico (800 994243) dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento (contestazioni *sub*. iv);
 - esternalizzato il servizio di centralino di pronto intervento affidandolo ad una società esterna, prevedendone lo svolgimento conformemente alle prescrizioni della RQDG 20/25, al fine di: disporre di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna; di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; di assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (contestazioni *sub*. v, vi. e vii).

14. Con la medesima nota del 30 novembre 2023, il consorzio ha dimostrato e documentato che l'attività di sorveglianza veniva svolta già in data anteriore alla verifica ispettiva, per il tramite di una società esterna il cui personale risultava correttamente formato, secondo quanto riportato nel precedente punto 6.
15. L'impegno n. 1, che prevede la sostituzione di misuratori tradizionali di calibro G4 attualmente non accessibili (pari a 2.100) con equivalenti *smart meter* (nonostante l'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, non preveda tale obbligo in capo ai distributori di gas con meno di 50.000 clienti finali, come il consorzio), è in grado di migliorare la consapevolezza del cliente finale in relazione ai propri consumi e di migliorare notevolmente la sicurezza del servizio di distribuzione gas.
16. Gli impegni nn. 2 e 3, di incremento degli *standard* previsti dalla regolazione con riferimento alla periodicità dell'ispezione programmata della rete in media e bassa pressione e al tempo massimo per l'eliminazione delle dispersioni da gas, sono in grado di migliorare la capacità di controllo dello stato di deterioramento della rete di distribuzione e dunque il grado di sicurezza del servizio di distribuzione stesso.
17. Gli impegni nn. 4 e 5, di apposizione e aggiornamento di adesivi sui contatori, recanti il numero di pronto intervento e delle relative modalità di contatto, unitamente alla realizzazione di una campagna di informazione sul tema della sicurezza e del pronto intervento gas, paiono in grado di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza del servizio gas, oltre ad offrire ai clienti finali un'ulteriore e celere strumento di reperibilità del riferimento telefonico del centralino di pronto intervento.
18. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Consorzio – quali risultanti dalle citate note del 30 novembre 2023 – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2021/gas e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti del Consorzio Simegas.
19. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che il Consorzio comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC.
20. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
21. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni del Consorzio Simegas, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2021/gas nei confronti del medesimo Consorzio, ai

sensi dell'art. 45, 7 comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da Consorzio Simegas come risultanti dalle note del 30 novembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 75626 e 75586) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2021/gas;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati, secondo le modalità specificate nelle citate note del 30 novembre 2023, osservando le seguenti tempistiche:
 - a) l'impegno n. 1, relativo alla sostituzione dei misuratori, verrà attuato entro la fine dell'attuale periodo regolatorio (2025) e a decorrere dal terzo mese successivo alla comunicazione della presente deliberazione;
 - b) gli impegni nn. 2 e 3, relativi all'incremento degli standard previsti dalla regolazione, verranno attuati a decorrere dal terzo mese successivo alla comunicazione della presente deliberazione e fino alla fine dell'attuale periodo regolatorio (2025);
 - c) gli impegni nn. 4 e 5, relativi agli interventi di sensibilizzazione diffusa della cittadinanza, verranno attuati a decorrere dal terzo mese successivo alla comunicazione della presente deliberazione e fino alla fine dell'attuale periodo regolatorio (2025);
3. di prevedere che Consorzio Simegas comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
4. di ordinare nel rispetto dei principi contabili a Consorzio Simegas di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto degli impegni approvati;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/29/2021/Ggas nei confronti di Consorzio Simegas, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
6. di ordinare a Consorzio Simegas di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento

sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;

8. di comunicare il presente atto a Consorzio Simegas (P. Iva 04406390825) mediante PEC all'indirizzo consorziosimegas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini